

CAMERA DEI DEPUTATI N. 66

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati DE' COCCI, FOLCHI, QUINTIERI,
TROISI, MAROTTA, ROSELLI**

Annunziata il 19 agosto 1953

Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, già presentata alla Camera dei Deputati ed approvata, con parere favorevole del Governo, dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) nella seduta dell'11 febbraio 1953 (vedi stampato n. 2705), e trasmessa al Senato il 19 febbraio 1953, non ha trovato il suo perfezionamento giuridico presso l'altro ramo del Parlamento per l'anticipato scioglimento dello stesso, provocando grave disappunto fra la categoria interessata.

* * *

Difatti la proposta è destinata ad accogliere aspirazioni vivamente sentite dalla benemerita categoria dei mutilati per servizio, cioè di quei funzionari, militari e civili (Forze armate, agenti di pubblica sicurezza, guardie di finanza, ecc.), i quali al servizio dello Stato e per causa di esso hanno contratto infermità, che diedero luogo a concessioni di trattamento privilegiato ordinario.

Con la legge 10 agosto 1950, n. 648, è stato attuato un riordinamento generale delle pensioni di guerra: sono stati introdotti vari benefici a carattere assistenziale, rivolti ad alleviare le condizioni dei mutilati di guerra affetti da malattie che, per la loro natura, possono subire delle modificazioni di gravità, per le quali non si fa luogo alla corresponsione della pensione definitiva all'atto della prima constatazione. In particolare, la legge ha tenuto presente la necessità che, a causa

degli accertamenti sanitari necessari per la conferma della categoria di pensione, gli interessati non restino privi del trattamento economico, in attesa che l'Amministrazione provveda all'emissione di nuovi decreti dopo le scadenze degli assegni temporanei rinnovabili. Inoltre, la legge ha voluto stabilire il principio che, per gravi forme di invalidità dipendenti da malattie, quali la tubercolosi, il giudizio sulla categoria di superinvalidità divenga definitivo dopo quattro anni dalla data della prima concessione.

Nella legge 4 maggio 1951, n. 306, mentre molti dei benefici spettanti ai mutilati di guerra furono estesi anche ai minorati per causa di servizio, in godimento di pensione privilegiata ordinaria, le provvidenze di cui sopra, riguardanti i superinvalidi, soprattutto tubercolotici, non vennero accordate o, se previste, non vennero accordate in misura adeguata.

Eppure il legislatore, negli ultimi anni, ha sempre tenuto presente la necessità di concedere, anche agli invalidi per causa di servizio di Stato, militare o civile, gli stessi benefici goduti dagli invalidi di guerra: difatti la legge 15 luglio 1950, n. 539, ha stabilito detta equiparazione a tutti gli effetti, eccezione fatta per il trattamento di pensione.

L'attuale proposta di legge, pur non volendo estendere il trattamento economico della pensione di guerra agli invalidi per causa di servizio e pur rispettando la diversa con-

figurazione della pensione privilegiata ordinaria, in godimento da parte di questi ultimi, vuole semplicemente estendere agli stessi alcune disposizioni già previste per gli invalidi di guerra, le quali sono destinate ad impedire che i minorati per servizio, le cui necessità sono del tutto simili a quelle dei minorati di guerra, subiscano troppo gravemente le conseguenze della diversa legislazione in atto per le due categorie.

* * *

Articoli 1 e 2. — Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge tendono ad assicurare agli invalidi militari per servizio, per la maggior parte bisognosi, la riscossione ininterrotta di quanto loro necessita per vivere e curarsi. Dall'approvazione di detti articoli conseguirà di riflesso una riduzione di lavoro per gli uffici perché verranno evitate sollecitazioni e raccomandazioni dato che, con la procedura attuale, occorre più di un anno dalla data di scadenza degli assegni rinnovabili in godimento perché gli interessati possano effettivamente riscuotere quanto loro compete in seguito alla concessione di un nuovo assegno od alla conversione in pensione di quello precedentemente goduto.

a) Art. 1: Gli accertamenti sanitari possono attualmente essere disposti — per l'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 — quattro mesi prima della scadenza dell'assegno in godimento o — per l'articolo 1 del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232 — sei mesi prima della scadenza stessa.

La terminologia « il Ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra... » di cui al secondo comma del predetto articolo 1 del regio decreto-legge n. 2232 ora citato, creò dubbi nell'interpretazione della prima parte dell'articolo stesso che, in pratica, fu applicato solo nei confronti dei militari provvisti di assegno rinnovabile di guerra.

b) Art. 2: La proroga *facoltativa* di sei mesi prevista dall'articolo 11 della legge 4 maggio 1951, n. 306, del quale si richiede l'abrogazione, non è adeguata. Non è neanche equo che la proroga stessa sia facoltativa.

L'articolo in esame tende anche a perequare il trattamento attuale degli invalidi militari per servizio a quello usato agli invalidi di guerra e di cui all'articolo 24 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Articolo 3. — I motivi che hanno suggerito la formulazione dell'articolo in esame sono evidenti. È analogo all'articolo 25 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Articolo 4. — In favore della richiesta militano gli stessi motivi che il Senato considerò ed accolse in data 7 giugno 1950 in occasione della discussione del disegno di legge sul « riordinamento delle pensioni di guerra ».

Articolo 5. — Con esso si vuole, per ragioni di equità, estendere lo stesso trattamento di cui al precedente articolo 4 agli invalidi in esso indicati, già fruitori di assegno rinnovabile di prima categoria con assegni di superinvalidità, i quali nel biennio precedente l'entrata in vigore della legge furono riconosciuti migliorati ed iscritti ad una categoria inferiore alla prima.

Articolo 6. — La modifica è suggerita: *per quanto riguarda la forma:* dall'avvenuta pubblicazione della legge 4 novembre 1951, n. 1287, che prevede l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare e civile;

per quanto riguarda la sostanza: dalla considerazione, com'è detto nell'articolo 6 del progetto, che la ritenuta dovrebbe essere applicata in misura diversa in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese da sostenere ed alle condizioni di famiglia dell'invalido stesso. Il trattamento che si richiede viene già usato agli invalidi di guerra.

Articolo 7. — Si prescrive, per i casi verificatisi prima della data di entrata in vigore della legge, la domanda degli interessati, nella considerazione che le amministrazioni centrali competenti incontrerebbero difficoltà per rintracciare di iniziativa la pratica degli aventi diritto.

* * *

La presente proposta di legge ripete esattamente il testo della precedente n. 2705, già citata, eccezion fatta per l'aggiunta di un ultimo comma all'articolo 6, il quale accoglie un'altra richiesta della categoria, già sanzionata per i mutilati di guerra dalla legge 11 aprile 1953, n. 263, articolo 5, ultimo comma, e cioè la corresponsione della indennità per la retribuzione dell'accompagnatore anche quando l'invalido sia ricoverato in ospedale o in altri luoghi di cura.

Si resta fiduciosi che la presente legislatura voglia confermare il giudizio favorevole già espresso dalla precedente sul contenuto della proposta di legge in esame, anche perché

trattasi di benefici concessi ad una categoria di servitori dello Stato tanto benemerita per il sacrificio compiuto a vantaggio della cosa pubblica.

L'approvazione della proposta di legge non comporta alcun onere finanziario immediato. Comunque la proposta stessa riguarda — secondo le statistiche dell'Unione

nazionale mutilati per servizio — poche decine di casi all'anno, per i quali l'amministrazione, per presunte migliorate condizioni dell'invalide, non potrà più decretare il passaggio dello stesso a categoria inferiore di pensione. L'onere relativo, difficilmente valutabile, può rientrare comunque nel normale stanziamento di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è portato a sei mesi prima della scadenza dell'assegno.

ART. 2.

Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le Amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino ad un anno, in base agli atti e alla relativa liquidazione.

Nei casi di riduzione di categoria le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione limitatamente però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

È abrogato l'articolo 11 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

ART. 3.

Qualora l'invalido, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabili entro un anno dall'invito o entro l'anno di proroga, di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più favorevole, l'assegno, la pensione o l'indennità, eventualmente spettanti, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda.

La domanda non sarà ammessa decorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.

Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

ART. 4.

In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da altre malattie di cui alla tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e fruanti per la stessa malattia di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

ART. 5.

I superinvalidi di cui al precedente articolo 4 che nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge furono riconosciuti migliorati ed ascritti ad una categoria inferiore alla prima, conserveranno immutato il trattamento economico precedente per un biennio, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dell'assegno della maggiore categoria, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza di detto biennio ove venga riconfermata l'ascrivibilità alla categoria inferiore.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero — dall'Ente assistenziale previsto dall'articolo 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'amministrazione statale che se ne è assunto l'onere — ed alle condizioni di famiglia dell'invalido.

Tali ritenute vanno a favore del suddetto Ente, ad incremento del fondo per l'assistenza dei mutilati ed invalidi per servizio.

Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 della citata legge 4 maggio 1951, n. 306, è corrisposta integralmente anche quando l'invalido è ricoverato in ospedale o in altri luoghi di cura.

ART. 7.

Per ottenere le proroga di cui al precedente articolo 2 od il trattamento previsto dal precedente articolo 5, nei casi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.